



**CITTA' DI BIELLA**  
**PROVINCIA DI BIELLA**

# **CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI TIROCINI  
LAVORATIVI PER ADULTI SVANTAGGIATI**

## INDICE

ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO .....	3
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO .....	3
ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO.....	3
ART. 4 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 3 DEL PRESENTE CAPITOLATO.....	5
ART. 5 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL’APPALTO.....	5
ART. 6 – AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DEL SERVIZIO .....	6
ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO.....	6
ART. 8 – CLAUSOLA SOCIALE .....	6
ART. 9 – PRESTAZIONE DELL’APPALTATORE.....	6
ART. 10 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE .....	7
ART. 11 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI .....	8
ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	8
ART. 13 – CONTROLLI .....	8
ART. 14 – PENALITÀ’ .....	9
ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	9
ART. 16 - ESECUZIONE IN DANNO .....	10
ART. 17 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI.....	10
ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA .....	11
ART. 19 – SPESE DI CONTRATTO.....	11
ART. 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	12
ART. 21 – TUTELA DELLA PRIVACY .....	12
ART. 22 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO	12
ART. 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	12
ART. 24 – RINVIO.....	13
ART. 25 - DISPONIBILITÀ DI UNA NUOVA CONVENZIONE CONSIP .....	13
ART. 26 – CONTROVERSIE .....	13

## **ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO**

Il presente capitolato disciplina il servizio “Tirocini lavorativi in favore degli adulti svantaggiati”, in carico al Servizio sociale del Comune di Biella allo scopo di rendere concreta la possibilità di favorire inserimenti lavorativi di persone con riduzione delle possibilità occupazionali e finalizzato al recupero del ruolo sociale che un inserimento lavorativo comporta e delle capacità lavorative di cui ciascuno è dotato, anche se in modo limitato.

Il Servizio è rivolto indicativamente a persone adulte comprese nella fascia d'età 32 – 65 anni in condizione di marginalità sociale dovuta a fattori diversi che non abbiano mai lavorato o che abbiano avuto sporadiche esperienze lavorative in passato a bassa qualificazione, per le quali si rilevi una progressiva perdita di capacità sociali dove per “capacità sociale” si deve intendere la capacità dell'individuo di utilizzare le risorse che gli vengono messe a disposizione da parte del contesto sociale in cui è inserito per rispondere ai propri bisogni fondamentali.

Non viene attivato per quei soggetti in condizione di bisogno psico-sociale (malati psichici, portatori di handicap, persone al di sotto dei 32 anni, destinatari di progetti del Centro per l'Impiego ecc.) per i quali siano già previsti e/o in atto appositi progetti e relative risorse finalizzati al recupero di abilità e capacità socio- lavorative.

Gli interventi dovranno essere resi con riferimento ai diversi progetti e piani di lavoro individuali ed ai diversi carichi di lavoro che questi comportano. In particolare la gestione del servizio nel suo complesso dovrà fare riferimento alle finalità e agli obiettivi di cui al successivo art.3

## **ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà la durata di 3 anni a decorrere dal 1 maggio 2018 o dalla diversa data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione.

La durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

## **ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

L'appalto dovrà essere eseguito in conformità alle modalità sotto descritte.

L'Ente attraverso l'affidamento di cui all'art. 1 si propone di favorire lo sviluppo di programmi finalizzati all'inserimento o al reinserimento lavorativo di persone considerate a svantaggio sociale e in carico ai Servizi sociali comunali.

Obiettivo del servizio è quello di offrire ai destinatari un momento educativo e/o professionalizzante finalizzato alla verifica e al recupero di capacità sociali e lavorative, perseguendo lo scopo ultimo di restituire ruolo sociale e autonomia di gestione a persone fino a quel momento escluse dal circuito sociale e occupazionale.

Il nuovo sistema del Welfare mette al centro delle politiche assistenziali “la persona”, individuo e membro di una rete di relazioni, con proprie potenzialità ed abilità. Queste caratteristiche si esprimono al meglio quando è offerta all'individuo la possibilità di mettere a sistema le sue

competenze lavorative. L'Amministrazione comunale di Biella, pur non avendo competenze dirette in materia di lavoro, ha ritenuto, in un'ottica di innovazione, di sperimentare un progetto di orientamento professionale e di accompagnamento al lavoro, denominato "Setaccio" (DGC n. 73 del 6/3/2017) in cui si privilegia il rapporto "uno a uno" tra l'operatore dedicato e l'utente in carico al servizio sociale. In particolare questo progetto ha lo scopo di far emergere le capacità e le competenze delle persone, di valorizzare particolari potenzialità, di mettere al centro le risorse che ciascuno possiede, di aiutare gli utenti del servizio a capire come muoversi nel mondo del lavoro e come, se possibile, favorirne l'inserimento lavorativo o almeno dare loro la possibilità di aver fiducia che un inserimento sia ancora pensabile, in un'ottica socratica secondo la quale tutti sono portatori di potenzialità e risorse e devono essere aiutati/sostenuti ad esplicitarle, soprattutto gli individui con fragilità, quali i soggetti che accedono al Servizio Sociale stesso.

In tale realizzazione un ruolo fondamentale assumono le fasi di orientamento, selezione, individuazione e attivazione di opportunità lavorative, che non possono essere in capo al Comune di Biella e che costituiscono l'oggetto dell'appalto attraverso l'attivazione dei tirocini lavorativi.

La tipologia di tirocinio potrà essere:

- di tipo osservativo e costituire un momento preliminare per un successivo passaggio di competenze agli enti preposti alle politiche attive del lavoro, senza escludere la possibilità che possa costituire una modalità di accesso diretto al mondo del lavoro. In questa fase sarà utile per la ditta aggiudicatrice il lavoro propedeutico predisposto dal servizio sociale nell'ambito del progetto "Setaccio" di cui in premessa;
- a carattere riabilitativo cui non necessariamente consegue l'inserimento lavorativo vero e proprio.

Il Servizio prevede altresì l'attivazione di percorsi per la ricerca del lavoro caratterizzata come supporto di tipo educativo individuale all'accesso ai servizi forniti dal Centro per l'impiego della Provincia di Biella e ad altre agenzie territoriali.

Il Servizio dovrà essere svolto nell'ambito della metodologia specifica che prevede il sostegno alla persona tramite la relazione educativa e il coinvolgimento di tutte le risorse del territorio necessarie all'inserimento lavorativo di dette persone.

Il Comune, tramite i Servizi Sociali, concorre alla determinazione delle modalità tecnico-organizzative del Servizio, intervenendo sui seguenti aspetti:

- analisi del bisogno di inserimento lavorativo,
- criteri e modalità di ammissione al Servizio,
- piano educativo individuale, previo esame con l'operatore della Cooperativa aggiudicatrice,
- verifica dell'intervento,
- dimissioni dal Servizio.

La segnalazione per l'eventuale presa in carico avviene da parte del Servizio Sociale, secondo i seguenti criteri:

- a) presenza di una problematica tale da individuare quale risposta l'inserimento lavorativo;
- b) possibilità di collaborazione da parte del soggetto;
- c) esistenza di un piano di lavoro definito in termini operativi e concordato tra le varie figure professionali che intervengono sul caso.

Il piano educativo individualizzato di sostegno all'inserimento lavorativo, che verrà steso dopo una conoscenza approfondita di tutti gli aspetti relativi al singolo caso, terrà conto di:

- a) obiettivi a media e lunga scadenza;
- b) ambito dell'intervento di inserimento lavorativo;
- c) risorse a cui fare riferimento;
- d) frequenza con cui verrà seguito l'utente;
- e) strumenti;
- f) tempi dell'intervento (breve, medio, lungo termine);
- g) verifiche (in corso di progetto e finali).

Nell'espletamento del proprio lavoro l'operatore dovrà:

- rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano di lavoro;
- rispettare il segreto d'ufficio evitando di divulgare, in ambito esterno al Servizio, notizie e fatti inerenti il proprio intervento.

#### **ART. 4 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 3 DEL PRESENTE CAPITOLATO**

La Ditta dovrà produrre un progetto per la gestione del servizio “Tirocini lavorativi in favore di adulti svantaggiati”, che contenga una descrizione complessiva dell'organizzazione del lavoro e che preveda:

- a) l'attivazione di n. 20 tirocini lavorativi con finalità osservative che costituiscano un momento propedeutico per un successivo passaggio di competenze agli enti preposti alle politiche attive del lavoro, senza escludere la possibilità che possano costituire una modalità di accesso diretto al mondo del lavoro;
- b) l'attivazione di n. 5 percorsi a sostegno alla ricerca occupazionale caratterizzata come sostegno educativo individuale all'accesso ai servizi forniti dal Centro per l'impiego della Provincia di Biella e ad altre agenzie territoriali. I 5 nominativi da avviare ai percorsi saranno indicati dal Servizio sociale preferibilmente tra i beneficiari del REI (reddito di inclusione);
- c) l'impiego delle figure professionali dell'educatore professionale e dello psicologo con un monte ore annuo di minimo 605 ore / massimo 610 ore dell'educatore e di minimo 95 ore / massimo 100 ore annue dello psicologo;
- d) la disponibilità a sostenere nell'ambito dell'appalto i costi amministrativi di gestione di tirocinio riconducibili alle borse lavoro (es. assicurazioni, elaborazione cedolini paga e cud)
- e) la disponibilità alla gestione e alla anticipazione della erogazione delle borse lavoro in nome e per conto del Comune che provvederà al loro rimborso su presentazione di specifica rendicontazione entro 30 gg dal ricevimento;
- f) la durata dei tirocini da un minimo di 3 a un massimo di 6 mesi, salvo ulteriori rinnovi valutati dalla ditta aggiudicatrice come essenziali per il percorso riabilitativo del soggetto.

La Ditta si impegna a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nel servizio rispettando il dettato del Decreto Lgs.vo n. 196/2003.

#### **ART. 5 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO**

Il prezzo a base di gara è pari ad € 20.000,00 annui, IVA esclusa.

Il valore complessivo dell'appalto, riferito all'intera durata dello stesso, compresa l'eventuale proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 (3 anni + 6 mesi), è pari ad € 70.000,00, IVA esclusa.

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.

## **ART. 6 – AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DEL SERVIZIO**

Qualora nei casi previsti dalla normativa vigente l'Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessità, può chiedere all'impresa aggiudicataria una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, né alla risoluzione del contratto.

## **ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO**

Il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto né subappaltato, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

## **ART. 8 – CLAUSOLA SOCIALE**

All'impresa aggiudicataria viene richiesto:

a) se Cooperativa Sociale:

nel rispetto dell'art. 37 del CCNL delle “cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo”, di assorbire nel proprio organico tutti i lavoratori presenti nel precedente appalto, sia dipendenti che soci-lavoratori di Ditta appaltatrice, salvo esplicita rinuncia individuale. A detto personale dovrà essere garantito lo stesso inquadramento contrattuale in essere, nonché la piena osservanza della disciplina dei CCNL di settore, fermo restando che l'assunzione della qualità di socio costituisce per il lavoratore una facoltà e non un obbligo.

b) se soggetto giuridico diverso da Cooperativa Sociale:

Nel caso in cui l'appaltatore applichi un CCNL diverso da quello delle “cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo”, ove non sia contemplata una disposizione analoga al citato art. 37, l'impresa subentrante si impegna ad assumere prioritariamente tutti i lavoratori presenti nel precedente appalto, salvo esplicita rinuncia individuale, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. A detto personale dovrà essere garantito il mantenimento del corrispondente inquadramento contrattuale nonché la piena osservanza della disciplina del CCNL applicato nel settore.

## **ART. 9 – PRESTAZIONE DELL'APPALTATORE**

L'impresa aggiudicataria deve provvedere a garantire, con il proprio personale, il funzionamento ininterrotto del servizio con l'organizzazione delle attività previste dal proprio Progetto, assumendo tutti i costi relativi a:

- costi del personale necessario per la gestione del servizio, incluse le ore per l'attività di formazione e di coordinamento con i servizi comunali;
- spese di assicurazione;
- gestione amministrativa del Progetto;
- fornitura di materiali di consumo per l'organizzazione delle attività oggetto del servizio;
- ogni altra spesa ritenuta idonea alla realizzazione degli interventi previsti nel Progetto.

L'impresa aggiudicataria deve impegnarsi ad ottemperare a tutte le disposizioni previste da:

- D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di gestore diretto dei servizi, comunicando al Comune il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- D.Lgs. 151/2001 in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità;
- ogni altra normativa generale o di settore nel tempo applicabile al rapporto.

L'impresa aggiudicataria con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, è tenuta ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/4/2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché dal Codice di Comportamento interno del Comune di Biella ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del decreto stesso e del Codice di comportamento stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il soggetto affidatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 10 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'impresa aggiudicataria provvederà, a propria cura e spese, all'assunzione del personale necessario al funzionamento del servizio richiesto dal presente Capitolato e si impegna all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso, garantendo un trattamento retributivo non inferiore a quello stabilito dal CCNL vigente di categoria.

Il Comune è sollevato da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'impresa aggiudicataria ed i propri dipendenti.

L'impresa aggiudicataria provvederà affinché tutto il personale impegnato nei servizi sia in regola con riferimento ai requisiti di idoneità professionale degli operatori.

L'impresa aggiudicataria assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente ed interamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.

L'impresa aggiudicataria, tenuta per legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del proprio personale, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, malattia, etc., nonché al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico dell'impresa aggiudicataria stessa, a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa nel tempo vigente.

L'impresa aggiudicataria si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese

di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso il Comune da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la riservatezza riguardo ai dati personali degli utenti e alle notizie relative al servizio. Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa. Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'impresa aggiudicataria adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Il nominativo del Responsabile deve essere comunicato in sede di gara.

#### **ART. 11 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI**

L'impresa aggiudicataria, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore a livello nazionale, regionale e comunale o che possano essere eventualmente emanate durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento.

#### **ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture, emesse dopo l'esecuzione del servizio e regolarmente intestate al Comune di Biella, saranno liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previo controllo da parte dell'ufficio Servizi Sociali della regolarità delle prestazioni eseguite.

In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b) L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il Comune di Biella provvederà al versamento diretto allo Stato dell'IVA dovuta per le suddette integrazioni ad esso fatturate per il presente servizio.

La fatturazione delle prestazioni afferenti il servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo elettronico come previsto dalla Direttiva CE 1999/93 e trasmesse esclusivamente mediante SDI e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013. A tale proposito si comunica il "Codice Univoco Ufficio" IPA: MICOGC.

Il pagamento delle fatture è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, nonché alla verifica positiva della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione di DURC, in mancanza del quale si procederà a quanto disposto dal comma 5, art. 30, del D.lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 13 – CONTROLLI**

L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.



L'impresa aggiudicataria dovrà pertanto consentire l'accesso del personale a ciò preposto.

L'Amministrazione potrà inoltre procedere alla verifica del rispetto delle norme amministrative contenute nel presente Capitolato.

#### **ART. 14 – PENALITA'**

L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio contemplato nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di seguire tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tali obblighi, ovvero nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali e del presente capitolato che non comportino la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15 del presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria è tenuta al pagamento di una penale di entità variabile da un minimo di Euro 60,00 ad un massimo di Euro 260,00 per ogni singola infrazione in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'impresa aggiudicataria in via amministrativa.

Dopo la comminazione di n. 5 penalità relative alla medesima inadempienza, il Comune potrà dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

E' facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa presente nella graduatoria definitiva, trattenendo la cauzione quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa aggiudicataria della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa;
- b) quando l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;
- c) quando siano state comminate ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal Comune con l'applicazione di almeno n. 5 penalità di qualsiasi importo;
- d) qualora l'impresa aggiudicataria, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
- e) qualora l'impresa aggiudicataria infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;

- f) quando l'impresa aggiudicataria ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- g) frequente violazione degli orari per quanto attiene l'inizio e la fine del servizio;
- h) negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'impresa aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di chiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 14 del presente Capitolato.

#### **ART. 16 - ESECUZIONE IN DANNO**

Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 15, qualora l'impresa aggiudicataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicataria.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

#### **ART. 17 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI**

L'impresa aggiudicataria manleva e tiene indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi conseguente all'espletamento del servizio. Tiene indenne altresì degli eventuali danni causati al Comune per fatti connessi all'espletamento del servizio per i quali il Comune sia chiamato a qualsiasi titolo a rispondere.

L'accertamento dei danni al Comune sarà effettuato dal medesimo alla presenza del Responsabile identificato dall'impresa aggiudicataria, previamente avvertito in modo tale da consentire all'impresa aggiudicataria stessa di esprimere la propria valutazione.

Qualora l'impresa aggiudicataria non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine di attivare l'eventuale richiesta di risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto al Comune.

Qualora l'impresa aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

L'impresa aggiudicataria deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile in favore dei partecipanti alle attività, verso terzi, verso gli utenti del servizio e/o qualsiasi altra persona si trovi nei locali presso i quali è previsto il servizio, nonché per danni a cose a chiunque appartenenti. A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà stipulare con una primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa, a beneficio dell'amministrazione comunale e dei terzi e per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della ditta aggiudicataria in ordine allo svolgimento del servizio appaltato. Il massimale di tale polizza dovrà essere adeguato alle

condizioni di rischio che implica l'appalto. La descrizione del servizio oggetto del presente appalto dovrà chiaramente essere contenuta nelle "attività assicurate" della sopra citata polizza.

La ditta aggiudicataria si impegna a consegnare all'amministrazione comunale copia della polizza di cui sopra entro 10 giorni dall'aggiudicazione del servizio, nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge il servizio appaltato provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all'amministrazione comunale.

La polizza di cui al presente articolo dovrà essere stipulata prima dell'esecuzione del servizio oggetto del contratto o comunque entro 5 giorni dall'avvio dello stesso.

### **ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA**

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, il soggetto affidatario dovrà, prima della consegna dell'immobile, prestare una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale, resa ai sensi dell'art 103 del d.lgs 50/2016, a favore del Comune di Biella.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Detta garanzia dovrà coprire l'intero periodo di durata dell'affidamento, e sarà svincolata dal Comune solamente al termine della stessa e dopo verifica dello stato manutentivo dell'immobile, delle attrezzature, degli impianti e dell'area a verde.

Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione.

Le fideiussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'assunzione dell'obbligo da parte del garante di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione.

Dovranno, inoltre:

- a) contenere l'espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 del c.c.;
- b) contenere l'espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c..

### **ART. 19 – SPESE DI CONTRATTO**

Sono a carico della impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente

consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

## **ART. 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente Capitolato, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli previsti all'art. 7 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, cui si rinvia.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Biella

## **ART. 21 – TUTELA DELLA PRIVACY**

L'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, in caso di aggiudicazione, la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal D.lgs. n. 196/2003, comunicando il nominativo del/i responsabile/i del trattamento dei dati. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili riferiti agli utenti del servizio. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata.

## **ART. 22 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO**

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza degli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

## **ART. 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.

L'impresa aggiudicataria, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 gg. dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima

utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 gg. dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'impresa aggiudicataria si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti del Comune per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso fra quelli indicati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### **ART. 24 – RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.

#### **ART. 25 - DISPONIBILITÀ DI UNA NUOVA CONVENZIONE CONSIP**

Qualora dovesse essere resa disponibile una nuova convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il contratto relativo alla presente commessa potrà essere risolto.

La risoluzione è preceduta da una preventiva comunicazione che il Comune si farà carico di trasmettere all'operatore economico.

L'operatore economico, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà esprimere la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip.

Decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente, il Comune potrà recedere dal contratto senza ulteriore comunicazione, corrispondendo all'operatore economico quanto stabilito dalla normativa sopra menzionata.

#### **ART. 26 – CONTROVERSIE**

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Biella, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.